

Ristrutturazione debiti
consumatore RG 3/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 160/2025 P.U.

PROMOSSO DA

PASQUALE SCAROLA, [SCRPQL86B22E223A], nato a Grumo Appula (BA), il 22 febbraio 1986, residente a Somma Lombardo (VA), Corso Europa n. 4, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. del Dott. ROBERTO CHERCHI, che lo rappresenta e assiste in qualità di Gestore della crisi.

Svolgimento per processo e motivazione

1. Con ricorso depositato in data 11 agosto 2025 con l'assistenza dell'O.C.C. nella persona del Dott. ROBERTO CHERCHI, nominato con provvedimento dell'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio del 17 gennaio 2024, PASQUALE SCAROLA ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. c.c.i.i. per la composizione del proprio sovraindebitamento, costituito da obbligazioni assunte per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
2. Verificate le condizioni di ammissibilità della proposta, con decreto del 2 settembre 2025, veniva disposta, ai sensi dell'art. 70, co. 1, c.c.i.i., a cura dell'O.C.C., la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, nonché la sua comunicazione ai creditori, assegnando termine di venti giorni per presentare osservazioni all'O.C.C.; veniva interinalmente ordinato il divieto per i creditori di instaurare e proseguire azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto per il ricorrente di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione.
3. Nel termine assegnato hanno presentato osservazioni l'Agente della riscossione e la PRISMA SPV S.R.L.; l'O.C.C. ha riferito nel termine assegnato, aggiornando il piano, senza proporre modifiche strutturali, allegando la prova degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni effettuate ai tre creditori PRISMA SPV S.R.L., COMUNE DI GOLASECCA ed ADER in data 9 settembre 2025.
4. Ciò premesso, sussiste ai sensi degli artt. 27 e 65, co. 2, c.c.i.i. la competenza di questo Tribunale, in quanto la residenza del ricorrente è situata a Somma Lombardo e non sussistono elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte ricorrente per come definiti dall'art. 2, lett. m), c.c.i.i.





5. Sussiste l'elemento soggettivo, in quanto il ricorrente è qualificabile come consumatore, secondo la nozione fornita dall'art. 2, lett. e), c.c.i.i., non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; come pure confermato dall'O.C.C., le obbligazioni sono state tutte contratte per ragioni estranee ad attività imprenditoriale o professionale, che peraltro il debitore non risulta avere mai svolto, prestando attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della GEMINI TRADING S.R.L. sin dal 2004.

6. Sussiste l'elemento oggettivo, in quanto il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, lett. c), c.c.i.i. come lo stato di crisi o di insolvenza di tutti i debitori non assoggettabili alle cd. procedure concorsuali "maggiori" e da intendersi quale incapacità di far fronte integralmente ai debiti esigibili o di imminente scadenza, sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale, sia tenendo conto del proprio patrimonio; nel caso di specie, il sovraindebitamento del ricorrente è sostanzialmente causato dalle residue obbligazioni restitutorie derivanti dalla stipula in data 20 settembre 2007 del contratto di mutuo fondiario concesso dalla UNICREDIT S.P.A. a lui ed al padre, per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, dopo l'esecuzione promossa nel 2017 sul medesimo cespite ipotecato. Nella causa di espropriazione immobiliare, portante r.g. 170/2017 e.i. definita avanti questo Tribunale, l'immobile veniva aggiudicato e trasferito ad € 56.000,00, somma che, non essendo interamente soddisfattiva del credito, determinava la notifica nel 2023 di atto di precetto per il pagamento della somma residua di € 140.128,20 in favore della PRISMA SPV S.R.L., in qualità di cessionaria del credito della mutuante. La sopravvenuta impossibilità per il padre coobbligato di far fronte alle obbligazioni restitutorie del mutuo ha determinato un eccessivo aggravio per il ricorrente che aveva ed ha quale unica fonte di reddito la retribuzione da lavoro subordinato, pari a circa € 1.650,00 netti mensili, con la quale deve far fronte al mantenimento del nucleo familiare, composto dalla compagna disoccupata e da una figlia minorenni. Come accertato dall'O.C.C., il ricorrente non è titolare di beni immobili ovvero di mobili registrati o di altro patrimonio utilmente liquidabili per far fronte al pagamento delle residue passività chirografarie del mutuo pari ad € 134.128,20 e alle restanti passività privilegiate di € 676,00 per il pagamento della TARI dovuta al COMUNE DI GOLASECCA e di € 1.342,98 per ruoli esattoriali affidati all'Agente della riscossione.

7. Il ricorrente non è mai stato, in passato, esdebitato.

8. Il piano è corredato dalla documentazione prevista dagli artt. 67 e 68 c.c.i.i. e la proposta, rivista a seguito delle osservazioni trasmesse dall'Agente della riscossione, prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso O.C.C. e spese bancarie) e dei due crediti privilegiati pari ad € 676,00 con il COMUNE DI GOLASECCA e di € 1.342,98 con l'Agente della riscossione, nonché il pagamento nella misura del 7,1% del credito chirografario vantato dalla PRISMA SPV S.R.L., per complessivi € 10.066,51.

9. Sotto il profilo della fattibilità del piano, le risorse necessarie per l'adempimento della proposta, per un attivo complessivo di € 15.000,00 in 5 anni, verranno rese disponibili dal debitore attraverso il proprio reddito da lavoro dipendente, liberato dall'assegnazione del quinto dello stipendio, mediante versamento su un conto corrente intestato alla procedura dell'importo di € 250,00 mensili per n. 60 ratei, tenuto conto che le spese necessarie al sostentamento del ricorrente e del nucleo familiare sono state analiticamente indicate, documentate e verificate dall'O.C.C. ed ammontano ad € 1.350,00 mensili a fronte di un reddito mensile del nucleo pari circa € 1.650,00, al lordo appunto della trattenuta di un quinto dello stipendio assegnata alla PRISMA SPV S.R.L. ai sensi dell'art. 553 c.p.c. dopo la notifica di atto di pignoramento presso terzi.

10. Non sono stati rilevati dall'O.C.C. e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i.; la causa del sovraindebitamento





deve essere individuata in un momento successivo alla stipula del contratto di mutuo fondiario del 2007; a quel tempo, il ricorrente, appena ventenne e assunto con contratto di apprendistato presso l'attuale datore di lavoro, aveva contratto l'obbligazione con il padre che, solo nel corso del decennio successivo, si è trovato nell'impossibilità di sostenere la sua parte delle obbligazioni derivanti dal piano di ammortamento concordato con la mutuante. Il fatto che la successiva vendita forzata si sia rivelata inidonea ad estinguere integralmente il debito non era certamente prevedibile, circostanza che consente di escludere che il ricorrente abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

11.1 Le osservazioni proposte dall'Agente della riscossione, che ha precisato l'ammontare dei ruoli esattoriali esecutivi affidati, sono state integralmente accolte dall'O.C.C. che ha rideterminato l'ammontare complessivo del debito erariale, prevedendone comunque la soddisfazione integrale.

11.2 Sono, invece, infondate le contestazioni della PRISMA SPV S.R.L. che si è opposta al piano, ritenendolo finalizzato a "bloccare il pignoramento in corso" e deducendo che la somma offerta è inferiore rispetto a quanto potrebbe ottenere tramite l'assegnazione coatta del quinto dello stipendio; ha, infine, evidenziato che il credito indicato non tiene conto degli interessi maturati. Il Piano proposto è, invero, certamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che, a fronte di medesime entrate mensili, fermo restando il giudizio di congruità sulle spese necessarie al mantenimento del nucleo, avrebbe invece una durata inferiore (tre anni in luogo di cinque). L'opposizione della PRISMA SPV S.R.L. non deduce profili di inammissibilità della domanda ovvero la sussistenza di cause ostative alla sua omologa, limitandosi ad un irrilevante giudizio di convenienza soggettiva della proposta che non possono trovare ingresso nel giudizio di omologazione. Analogamente, nemmeno la debenza dei maggiori interessi, peraltro neppure quantificati dall'opponente, appare idonea a scalfire la struttura del piano che, comunque, prevede un pagamento falcidiato per l'intero importo residuo del mutuo, l'unico e solo debito di natura chirografaria, deteriore rispetto ai due crediti privilegiati.

12. Per quanto concerne la fase esecutiva, il debitore verserà le n. 60 rate mensili di € 250,00 ciascuna su un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, e l'O.C.C. provvederà ad effettuare i pagamenti al creditore privilegiato ed ai creditori chirografari (in proporzione all'ammontare dei rispettivi crediti) con cadenza trimestrale, come previsto nella proposta. L'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio, resa in data 4 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 553 c.p.c. è, conseguentemente, inefficace nei confronti della procedura, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

13. Il compenso dell'O.C.C. verrà liquidato, ai sensi dell'art. 71, co. 4, c.c.i.i., solo a seguito del deposito della *Relazione finale* attestante la completa esecuzione del piano; il relativo importo dovrà, pertanto, essere accantonato sino a tale momento (salvi eventuali acconti).

14. Sussistono, in definitiva, le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti, secondo quanto previsto in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni diversa difesa, eccezione o domanda, così provvede:

Visto l'art. 70, co. 7, c.c.i.i.,

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto da PASQUALE SCAROLA.

Visto l'art. 70, co. 8, e l'art. 71 c.c.i.i.,

DISPONE CHE l'O.C.C. nominato, Dott. ROBERTO CHERCHI,

- comunichi la presente sentenza a tutti creditori;





- pubblici, entro due giorni, la presente sentenza nell'apposita Area (*Piano Ristrutturazione Debito*) del sito web del Tribunale;
 - vigili sull'esatto adempimento del Piano proposto;
 - richieda l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, sul quale il debitore dovrà effettuare i versamenti mensili;
 - depositi con cadenza semestrale, a decorrere dalla data odierna, una *Relazione periodica* sullo stato della procedura;
 - depositi, al termine dell'esecuzione del Piano, una *Relazione finale* di cui all'art.71, co. 4, c.c.i.i., unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso.
- DICHIARA** chiuso il procedimento unitario.

Si comunichi al ricorrente e all'O.C.C.

Così è deciso a Busto Arsizio, in data 05/10/2025.

Il Giudice
Dott. Milton D'Ambra

